

VARATE DALL'ANAC LE NUOVE LINEE GUIDA SUI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA (S.A.I.)

con Determinazione n° 4 del 25 febbraio 2015

L'ANAC, con determinazione n°4 del 25 febbraio 2015, ha varato le nuove Linee Guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, superando una serie di criticità dell'attuale quadro normativo. Il provvedimento dell'Autorità recepisce gran parte dei nostri contributi, forniti all'ANAC in occasione dell'audizione di marzo 2014 e della successiva consultazione on-line dello scorso mese di settembre, con l'obiettivo di:

- Fissare regole certe per il calcolo dei compensi da porre a gara negli affidamenti di S.A.I. (anche per gli appalti integrati);

- Ridurre i requisiti tecnico-economici per l'accesso ai S.A.I., al fine di superare le attuali criticità che chiudono il mercato dei lavori pubblici a gran parte delle strutture professionali italiane;

- Chiarire la corretta applicazione del principio dei requisiti relativi alle prestazioni di classi e categorie analoghe, al fine di scongiurare la creazione di micro-settori nel già limitato mercato dei lavori pubblici;

- Abolire la cauzione negli affidamenti di servizi di progettazione;

- Rilanciare i concorsi, privilegiando criteri selettivi qualitativi.

Il Consiglio nazionale esprime il proprio compiacimento per i contenuti della determinazione e per gli obiettivi raggiunti, nella consapevolezza che altre criticità potranno essere superate solo con la revisione globale del quadro normativo dei lavori pubblici, in recepimento alla nuova direttiva appalti (2014/24/UE),

Ricordiamo che sull'argomento, con il fattivo contributo del tavolo tecnico della Conferenza degli Ordini, è stato redatto un documento, già condiviso con la Rete delle Professioni Tecniche, con il quale sono stati individuati i dieci obiettivi, che riteniamo prioritari nella ridefinizione del quadro normativo di settore.

SINTESI PRINCIPALI OBIETTIVI RAGGIUNTI CON LA DETERMINAZIONE ANAC N°4/2015

OBBLIGO CALCOLO COMPENSI DM 143/2013

- viene prescritto l'obbligo per le stazioni appaltanti di calcolare l'importo da porre a base di gara negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria applicando il DM 143/2013, in adempimento all'art. 5 della legge 134/2012;
- tale obbligo viene esteso anche per il calcolo dei compensi spettanti al progettista nelle procedure di appalto integrato;

RIDUZIONE DEI REQUISITI ECONOMICI

- **CLASSI E CATEGORIE ANALOGHE** -Vengono affrontate le criticità relative all'applicazione dell'art. 263, comma 1, lettere b) e c), del Regolamento, che subordina la partecipazione alle gare per l'affidamento di S.A.I. all'espletamento negli ultimi dieci anni di servizi relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori a cui si riferiscono i servizi da affidare. In tal senso, la

determinazione n°4 ha scongiurato il rischio della creazione di **micro-settori professionali** nel già limitato mercato dei lavori pubblici, chiarendo che "le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare". Per fare un esempio, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali costituisce requisito idoneo per partecipare a gare per l'affidamento di servizi tecnici per categorie analoghe

di pari o inferiore complessità (tribunali, scuole, ecc.);

- **FATTURATO** -vengono superati i dubbi derivanti dalla sovrapposizione del Codice dei contratti – art. 41, comma 2 – con il Regolamento di attuazione – art. 263, comma 1, lettera a) – in merito ai requisiti del fatturato. In particolare l'ANAC chiarisce che le stazioni appaltanti potranno ricorrere al requisito del fatturato solo a seguito di apposita motivazione indicata nel bando e che, in ogni caso, sono da ritenere congrui requisiti che prescrivano un fatturato pari al doppio dell'importo del servizio in gara, in linea con i nuovi orientamenti comunitari (l'attuale norma prevede fatturati di importo da due a quattro volte);

- **ADDETTI** - per quanto riguarda l'applicazione della lettera d) dello stesso art. 263, comma 1, del Regolamento, l'ANAC, nel constatare gli effetti fortemente ristrettivi della libera concorrenza prodotti da tale norma e rappresentando le difficoltà di gran parte dei professionisti di dimostrare la

collaborazione di un numero elevato di addetti, chiarisce che il requisito del numero di unità fissate nel bando di gara, può essere raggiunto mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti. Raccomanda altresì alle stazioni appaltanti di effettuare un'attenta valutazione in ordine alle unità minime richieste ai concorrenti, al fine di bilanciare l'esigenza di avere un organico idoneo per l'espletamento dell'incarico con la necessità di garantire la più ampia partecipazione alla gara;

CAUZIONE PROGETTAZIONE

- **CAUZIONE**- viene chiarito che le stazioni appaltanti non possono richiedere alcuna cauzione, provvisoria o definitiva, per partecipare a una gara d'appalto avente ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza. Sarà dunque sufficiente che il professionista dimostri di essere coperto da una polizza per la responsabilità civile e professionale;

CONCORSI

- **CRITERI**- viene ribadito che nei concorsi, “siano essi di progettazione o di idee, è necessario adottare criteri di valutazione di carattere essenzialmente qualitativo e specificamente legati al progetto, sulla base degli obiettivi stabiliti dal documento preliminare alla progettazione”. In particolare l'Autorità ricorda che non possono essere previsti nella fase di prequalifica elementi di natura economica;

COMPETENZE

- **IMMOBILI DI INTERESSE ARTISTICO** - viene ricordato che, qualora la progettazione di cui alla classe I categorie a), b), c), d) ed e) riguardi immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincoli culturali, la progettazione, ai sensi dell'art. 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, è riservata ai laureati in architettura (Cons. St., sez. VI, 11 settembre 2006, 5239).

Scarica:

» Testo integrale Determinazione ANAC n°4/2015

» Documento condiviso RPT : Revisione quadro normativo LL.PP.